

L'innovata cultura del giusto processo, alimentata dallo spirito europeo alimentato dal flusso pressante dell'evoluzione giurisprudenziale delle Corti europee, costringe da qualche tempo anche i più nazionalisti tra i soggetti attivi nel microcosmo della giustizia penale verso equilibri più avanzati, una volta impensabili.

È questo un dato oramai acquisito che costituisce spiegazione adeguata circa il perché di una iniziativa editoriale nuova. Di codici ce ne sono tanti e può dirsi che l'uno vale l'altro, a condizione che l'aggiornamento sia puntuale e costante. Qui però è scandita una linea di cambiamento radicale, consapevolmente voluta ad evidenziare l'idea del cambiamento e del continuo rinnovamento delle idee, che passa necessariamente attraverso il riconoscimento della posizione gerarchicamente prevalente del diritto delle Corti sovranazionali.

Il Codice di procedura penale annotato inaugura una nuova Collana di norme per le aule d'udienza e per le aule d'università, che coniuga contenuti informativi di base classici (la rassegna completa delle decisioni di Corte costituzionale e Sezioni Unite della Corte di cassazione) con profili propositivi e per certi versi creativi (la selezione di decisioni di Corte di Giustizia dell'Unione Europea del Lussemburgo e di Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo).

L'organizzazione del lavoro ha impegnato un ristretto e qualificato nucleo di magistrati militanti, avvocati impegnati nella professione, ricercatori e professori universitari, accomunati nell'aspirazione a fornire una conoscenza obbiettiva e documentata dello stato della giustizia penale attuale, attraverso la ricostruzione attenta dei principi elaborati dal diritto delle Corti.

ALFREDO GAITO Avvocato e professore di prima fascia. Ha insegnato all'Università di Sassari, all'Università di Perugia ed ora insegna Diritto processuale penale e Diritto dell'esecuzione penale all'Università «Sapienza» di Roma. Autore di monografie, voci enciclopediche e saggi, coautore di monografie, manuali e volumi collettanei, curatore di trattati brevi, manuali, materiali d'esercitazione, collane editoriali e codici annotati e ipertestuali. È direttore di «Archivio penale». È co-direttore degli Aggiornamenti al Digesto delle discipline penalistiche

ENRICO MARZADURI Avvocato e professore di prima fascia. Ha insegnato all'Università di Ferrara ed all'Università di Pisa, dove attualmente tiene i corsi di Diritto processuale penale e di Teoria generale del processo. Autore di monografie, voci enciclopediche e saggi, coautore di volumi collettanei e curatore di collane editoriale, codici annotati e formulari. È co-direttore di «La legislazione penale».

ISBN 978-88-6741-684-4




9 788867 416844

euro 22,00



ALFREDO GAITO e ENRICO MARZADURI

CODICE DI PROCEDURA PENALE *annotata*



LE NORME
PER L'UDIENZA PENALE

PISA
UNIVERSITY
PRESS

CODICE DI PROCEDURA PENALE

annotato

ALFREDO GAITO e ENRICO MARZADURI

AGGIORNATO
A OTTOBRE 2016



Le norme per l'udienza penale

1

Volumi pubblicati

- 1 Alfredo Gaito e Enrico Marzaduri *Codice di Procedura Penale annotato*, 2016, 1268 pp.



CODICE DI PROCEDURA
PENALE
annotato

ALFREDO GAITO e ENRICO MARZADURI

PISA
UNIVERSITY
PRESS

Italia

Codice di procedura penale : annotato / Alfredo Gaito e Enrico Marzaduri. -
Pisa : Pisa university press, 2016. - (Le norme per l'udienza penale ; 1)

345.4505 (22.)

I. Gaito, Alfredo II. Marzaduri, Enrico 1. Procedimento penale - Codici legislativi
2. Diritto processuale penale - Codici legislativi

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa

Collana "Le norme per l'udienza penale"

Direttore

Alfredo Gaito

Comitato Scientifico

Valeria Del Tufo

Alfredo Gaito

Adelmo Manna

Antonella Marandola

Enrico Marzaduri

Oliviero Mazza

Michele Papa

Mauro Ronco

Comitato di Coordinamento

Redazionale

Gabriele Civello

Assunta Cocomello

Filippo Giunchedi

Mariangela Montagna

Giandomenico Salcuni

Ciro Santoriello

UPI
UNIVERSITY
PRESS ITALIANE

© Copyright 2016 by Pisa University Press srl

Società con socio unico Università di Pisa

Capitale Sociale Euro 20.000,00 i.v. - Partita IVA 02047370503

Sede legale: Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126, Pisa

Tel. + 39 050 2212056 Fax + 39 050 2212945

e-mail: press@unipi.it

<http://www.pisauniversitypress.it/>

Membro Coordinamento University Press Italiane

ISBN 978-886741-684-4

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi - Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali - Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano - Tel. (+39) 02 89280804 - E-mail: info@clearedi.org - Sito web: www.clearedi.org

Indice

Prefazione	XI
-------------------	----

LIBRO PRIMO - SOGGETTI

TITOLO I - <i>Giudice</i>	3
Capo I - Giurisdizione	3
Capo II - Competenza	4
Capo III - Riunione e separazione di processi	14
Capo IV - Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza	16
Capo V - Conflitti di giurisdizione e di competenza	21
Capo VI - Capacità e composizione del giudice	24
Capo VI-bis - Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale	30
Capo VII - Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice	32
Capo VIII - Rimessione del processo	57
TITOLO II - <i>Pubblico ministero</i>	64
TITOLO III - <i>Polizia giudiziaria</i>	73
TITOLO IV - <i>Imputato</i>	76
TITOLO V - <i>Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria</i>	89
TITOLO VI - <i>Persona offesa dal reato</i>	101
TITOLO VII - <i>Difensore</i>	106

LIBRO SECONDO - ATTI

TITOLO I - <i>Disposizioni generali</i>	124
TITOLO II - <i>Atti e provvedimenti del giudice</i>	139
TITOLO III - <i>Documentazione degli atti</i>	159
TITOLO IV - <i>Traduzione degli atti</i>	165
TITOLO V - <i>Notificazioni</i>	171
TITOLO VI - <i>Termini</i>	195
TITOLO VII - <i>Nullità</i>	203

LIBRO TERZO - PROVE

TITOLO I - <i>Disposizioni generali</i>	231
TITOLO II - <i>Mezzi di prova</i>	242
Capo I - Testimonianza	242
Capo II - Esame delle parti	260
Capo III - Confronti	263

Capo IV - Ricognizioni	264
Capo V - Esperimenti giudiziali	266
Capo VI - Perizia	266
Capo VII - Documenti	273
TITOLO III - <i>Mezzi di ricerca della prova</i>	282
Capo I - Ispezioni	282
Capo II - Perquisizioni	283
Capo III - Sequestri	286
Capo IV - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni	298

LIBRO QUARTO - MISURE CAUTELARI

TITOLO I - <i>Misure cautelari personali</i>	315
Capo I - Disposizioni generali	315
Capo II - Misure coercitive	342
Capo III - Misure interdittive	353
Capo IV - Forma ed esecuzione dei provvedimenti	355
Capo V - Estinzione delle misure	375
Capo VI - Impugnazioni	401
Capo VII - Applicazione provvisoria di misure di sicurezza	422
Capo VIII - Riparazione per l'ingiusta detenzione	423
TITOLO II - <i>Misure cautelari reali</i>	436
Capo I - Sequestro conservativo	436
Capo II - Sequestro preventivo	439
Capo III - Impugnazioni	447

LIBRO QUINTO - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

TITOLO I - <i>Disposizioni generali</i>	459
TITOLO II - <i>Notizia di reato</i>	461
TITOLO III - <i>Condizioni di procedibilità</i>	467
TITOLO IV - <i>Attività a iniziativa della polizia giudiziaria</i>	474
TITOLO V - <i>Attività del Pubblico Ministero</i>	487
TITOLO VI - <i>Arresto in flagranza e fermo</i>	504
TITOLO VI-bis - <i>Investigazioni difensive</i>	521
TITOLO VII - <i>Incidente probatorio</i>	527
TITOLO VIII - <i>Chiusura delle indagini preliminari</i>	543
TITOLO IX - <i>Udienza preliminare</i>	570
TITOLO X - <i>Revoca della sentenza di non luogo a procedere</i>	607

LIBRO SESTO - Procedimenti speciali

TITOLO I - <i>Giudizio abbreviato</i>	610
TITOLO II - <i>Applicazione della pena su richiesta delle parti</i>	626
TITOLO III - <i>Giudizio direttissimo</i>	646
TITOLO IV - <i>Giudizio immediato</i>	650
TITOLO V - <i>Procedimento per decreto</i>	657
TITOLO V-bis - <i>Sospensione del procedimento con messa alla prova</i>	665

LIBRO SETTIMO - GIUDIZIO

TITOLO I - <i>Atti preliminari al dibattimento</i>	670
TITOLO II - <i>Dibattimento</i>	673
Capo I - Disposizioni generali	673
Capo II - Atti introduttivi	681
Capo III - Istruzione dibattimentale	690
Capo IV - Nuove contestazioni	723
Capo V - Discussione finale	742
TITOLO III - <i>Sentenza</i>	742
Capo I - Deliberazione	742
Capo II - Decisione	747
Capo III - Atti successivi alla deliberazione	758

LIBRO OTTAVO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TITOLO I - <i>Disposizione generale</i>	765
TITOLO II - <i>Citazione diretta a giudizio</i>	765
TITOLO III - <i>Procedimenti speciali</i>	772
TITOLO IV - <i>Dibattimento</i>	776

LIBRO NONO - IMPUGNAZIONI

TITOLO I - <i>Disposizioni generali</i>	778
TITOLO II - <i>Appello</i>	803
TITOLO III - <i>Ricorso per cassazione</i>	822
Capo I - Disposizioni generali	822
Capo II - Procedimento	831
Capo III - Sentenza	838
TITOLO IV - <i>Revisione</i>	859

LIBRO DECIMO - ESECUZIONE

TITOLO I - <i>Giudicato</i>	875
TITOLO II - <i>Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali</i>	884
TITOLO III - <i>Attribuzioni degli organi giurisdizionali</i>	897
Capo I - Giudice dell'esecuzione	897
Capo II - Magistratura di sorveglianza	916
TITOLO IV - <i>Casellario giudiziale</i>	922
TITOLO V - <i>Spese</i>	923

LIBRO UNDICESIMO - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

TITOLO I - <i>Disposizioni generali</i>	925
TITOLO II - <i>Estradizione</i>	926
Capo I - Estradizione per l'estero	926
Capo II - Estradizione dall'estero	945
TITOLO III - <i>Rogatorie internazionali</i>	948
Capo I - Rogatorie dall'estero	948
Capo II - Rogatorie all'estero	953
TITOLO IV - <i>Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane</i>	956
Capo I - Effetti delle sentenze penali straniere	956
Capo II - Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane	964

D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271.

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

TITOLO I - <i>Norme di attuazione</i>	966
Capo I - Disposizioni relative al giudice	966
Capo II - Disposizioni relative al pubblico ministero	967
Capo III - Disposizioni relative alla polizia giudiziaria	968
Capo IV - Disposizioni relative alle parti private e ai difensori	976
Capo V - Disposizioni relative agli atti	986
Capo VI - Disposizioni relative alle prove	996
Capo VII - Disposizioni relative alle misure cautelari	1007
Capo VIII - Disposizioni relative alle indagini preliminari	1014
Capo IX - Disposizioni relative ai procedimenti speciali	1030
Capo X - Disposizioni relative al procedimento di oblazione	1032
Capo X-bis - Disposizioni in materia di messa alla prova	1034

Capo XI - Disposizioni relative al dibattimento	1035
Capo XII - Disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica	1049
Capo XII-bis - Disposizioni relative alle sezioni distaccate del tribunale	1051
Capo XIII - Disposizioni relative alle impugnazioni	1052
Capo XIV - Disposizioni relative ai giurì d'onore	1056
Capo XV - Disposizioni relative alla esecuzione	1058
Capo XVI - Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere	1064
Capo XVII - Disposizione finale	1067
TITOLO II - <i>Norme di coordinamento</i>	1067
TITOLO III - <i>Norme transitorie</i>	1081
D.M. 30 settembre 1989, n. 334.	
Reg. es. c.p.p.	1097
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.	
Processo minorile	1107
D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.	
Giudice di pace	1128
L. 22 aprile 2005, n. 69.	
Mandato di arresto europeo	1180
Indice analitico	1213

Autori:

Valentina Bonini – C.p.p., libro V

Adele Boris – Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace

Assunta Cocomello – Disposizioni sul processo penale a carico di minorenni

Sandro Fùrfaro – C.p.p., libri III e VIII

Federico Gaito - Disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie al codice di procedura penale; Regolamento di esecuzione al codice di procedura penale

Benedetta Galgani – C.p.p., libri VII e XI

Filippo Giunchedi – C.p.p., libri I e X

Elvira Nadia La Rocca – C.p.p., libro IV; L. 22 aprile 2005, n. 69 (Mandato di arresto europeo)

Mariangela Montagna – C.p.p., libro VI

Gianrico Ranaldi – C.p.p., libro II

Federico Romoli – selezione della giurisprudenza europea

Ciro Santoriello – C.p.p., libro IX

Prefazione

L'innovata cultura del giusto processo, alimentata dallo spirito europeo sostenuto dal flusso pressante dell'evoluzione giurisprudenziale delle Corti europee, costringe da qualche tempo anche i più nazionalisti tra i soggetti attivi nel microcosmo della giustizia penale verso equilibri più avanzati, una volta impensabili.

È questo un dato oramai acquisito che costituisce spiegazione adeguata circa il perché di una iniziativa editoriale nuova. Di codici ce ne sono tanti e può dirsi che l'uno vale l'altro, a condizione che l'aggiornamento sia puntuale e costante. Qui però è scandita una linea di cambiamento radicale, consapevolmente voluta ad evidenziare l'idea del cambiamento e del continuo rinnovamento delle idee, che passa necessariamente attraverso il riconoscimento della posizione gerarchicamente prevalente del diritto delle Corti sovranazionali.

Il Codice di procedura penale annotato inaugura una nuova Collana di norme per le aule d'udienza e per le aule d'università, che coniuga contenuti informativi di base classici (la rassegna completa delle decisioni di Corte costituzionale e Sezioni Unite della Corte di cassazione) con profili propositivi e per certi versi creativi (la selezione delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del Lussemburgo e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo).

L'organizzazione del lavoro ha impegnato un ristretto e qualificato nucleo di magistrati, avvocati impegnati nella professione, ricercatori e professori universitari, accomunati nell'aspirazione a fornire una conoscenza obbiettiva e documentata dello stato della giustizia penale attuale, attraverso la ricostruzione attenta dei principi elaborati dal diritto delle Corti.

Questo Codice si ricollega, in qualche misura, a quelli separatamente realizzati negli anni passati per la UTET ma non ne costituisce la continuazione, collocandosi piuttosto in un solco di accresciuta attenzione alla norma reale, quale filtrata nella prassi e nelle decisioni delle Corti.

Cambiato l'editore, cambiato il titolo, cambiata la direzione, cambiata l'*équipe* degli autori, cambiato il taglio, questo Codice, che fa da battistrada a una serie di Codici pensati e calibrati per le aule delle Corti e

per le aule dell'Università (seguirà a breve la pubblicazione del Codice penale diretto da Adelmo Manna e Mauro Ronco, e poi del Codice penitenziario coordinato da Carlo Fiorio e Fabio Fiorentin, del Codice antimafia e delle misure di prevenzione a cura di Alberto Cisterna e Sandro Furfaro, di un Codice di procedura penale europea diretto da Oliviero Mazza e Silvia Buzzelli), aspira ad entrare in punta di piedi tanto nella dimensione professionale quanto nel percorso della didattica universitaria (di base e specialistica) come un punto di riferimento e una base irrinunciabile.

Come tutte le iniziative nuove ci sarà bisogno di qualche assestamento e di aggiornamento costante. L'intenzione è quella di realizzare un sito web recante le novità legislative e giurisprudenziali di rilievo, da estendere, in un futuro prossimo, a tutti i temi fondamentali della giustizia penale in trasformazione meritevoli di approfondimento (parallelamente alla pubblicazione degli altri codici compresi in questa stessa Collana).

È raro trovare nella Prefazione di un Codice qualche ringraziamento. Qui intendiamo, tuttavia, ringraziare i più giovani che ci hanno aiutato (Valentina Bonini, Adele Boris, Assunta Cocomello, Sandro Furfaro, Federico Gaito, Benedetta Galgani, Filippo Giunchedi, Elvira Nadia La Rocca, Mariangela Montagna, Gianrico Ranaldi, Federico Romoli, Ciro Santoriello) e Claudia Napolitano, Responsabile della Pisa University Press che ha creduto in questo progetto ambizioso, con l'impegno di provare a fare sempre meglio.

ALFREDO GAITO

ENRICO MARZADURI

Roma-Pisa, ottobre 2016

CODICE DI PROCEDURA PENALE
PARTE PRIMA

LIBRO PRIMO - SOGGETTI

TITOLO I - GIUDICE

CAPO I - GIURISDIZIONE

1. Giurisdizione penale

1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario [Cost. 102] ⁽¹⁾ secondo le norme di questo codice.

⁽¹⁾ Vedi l'art. 1 R.D. 30.1.1941 n. 12, sull'ordinamento giudiziario, e l'art. 1 L. 10.4.1951 n. 287, per il riordinamento dei giudizi di assise.

Sezioni unite

È giuridicamente inesistente il provvedimento giurisdizionale che, qualunque materialmente esistente e ascrivibile a un giudice, sia tuttavia privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della giurisdizione penale e, come tale, risulti esorbitante, siccome invasivo dello specifico campo riservato al giudice penale, dai limiti interni e oggettivi che, alla stregua dell'ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e quello penale nella distribuzione della "jurisdictio" (C., Sez. un., 21.11.1999, Di Dona, CED 214694).

Il collegio per i reati ministeriali previsto dall'art. 7 della legge cost. 16 gennaio 1989 n. 1 non è un giudice specia-

le né un organo della giustizia penale - costituzionale, ma è soltanto un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, il quale, dotato di specifica competenza funzionale in relazione alla particolare qualificazione dei reati dei quali deve occuparsi, esercita, con riguardo a questi ultimi, oltre alle funzioni proprie del pubblico ministero, anche quelle del giudice per le indagini preliminari. Conseguentemente, ove tali ultime funzioni vengano esercitate da un normale giudice per le indagini preliminari, il provvedimento da questi adottato (nella specie trattavasi di ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta del locale ufficio del pubblico ministero), non può dirsi viziato da carenza di giurisdizione, ma soltanto da incompetenza funzionale che dà luogo, comunque, a nullità assoluta e insanabile (C., Sez. un., 20.7.1994, De Lorenzo, CED 198220).

2. Cognizione del giudice

1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito [c.p.p. 3, 30, 263, 324, 479] ⁽¹⁾.

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

⁽¹⁾ Vedi, anche, l'art. 1 L.cost. 9.2.1948 n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale, e l'art. 23 L. 11.3.1953 n. 87, sulla devoluzione, da parte del giudice, alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale.

Sezioni unite

Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presuppo-

sti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso (C., Sez. un., 28.2.2008, Niccoli, CED 239398).

3. Questioni pregiudiziali

1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione [c.p.p. 479].

2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti [c.p.p. 467].

4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

Sezioni unite

In mancanza di impugnazione, la sospensione del procedimento, anche se disposta fuori dei limiti consentiti,

produce i suoi effetti propri, tra cui la sospensione del corso della prescrizione (C., Sez. un., 1.10.1991, Mapelli, CED 188579. Cfr. sub art. 2 C., Sez. un., 28.2.2008, Niccoli, CED 239398).

CAPO II - COMPETENZA

SEZIONE I - DISPOSIZIONE GENERALE

4. Regole per la determinazione della competenza

1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita

dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [c.p.p. 63] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Dal 1.1.1996 al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purché tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale (artt. 36 e 38 L. 21.11.1991 n. 374, come modificata dalla L. 4.12.1992 n. 477 e dall'art. 12 D.L. 7.10.1994 n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6.12.1994 n. 673). Ulteriori competenze in materia penale sono state devolute al giudice di pace ai sensi degli artt. da 14 a 21 L. 24.11.1999 n. 468 e dell'art. 4 D.Lgs. 28.8.2000 n. 274.

Sezioni unite

Integra una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. c.p.p., dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e la violazione della relativa disciplina determina ai sensi degli artt. 178, co. 1, lett. a), e 179, co. 1, c.p.p. una nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche nel giudizio di cassazione (C., Sez. un., 25.1.2005, Gioia ed altro, *CED* 229981).

L'incompetenza funzionale equivale al disconoscimento della ripartizione

delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento. Essa, pur non avendo trovato un'esplicita previsione neppure nel nuovo codice di procedura penale, proprio perché connotata alla costruzione normativa delle attribuzioni del giudice ed allo sviluppo del rapporto processuale, è desumibile dal sistema ed esprime tutta la sua imponente rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, perché la sua mancanza rende tale provvedimento non più conforme a parametri normativi di riferimento (C., Sez. un., 20.7.1994, De Lorenzo, *CED* 198219).

SEZIONE II - COMPETENZA PER MATERIA

5. Competenza della corte di assise

1. La corte di assise è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ⁽¹⁾;

- b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584 del codice penale ⁽²⁾;
- c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 del codice penale;
- d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione ⁽³⁾, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 ⁽⁴⁾ e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;
- d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Lett. così sostituita prima dall'art. 1 D.L. 22.2.1999 n. 29 (Gazz. Uff. 22.2.1999 n. 43), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 21.4.1999 n. 109 (Gazz. Uff. 23.4.1999 n. 94), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 1 D.L. 12.2.2010 n. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.4.2010 n. 52. Vedi, anche, l'art. 3 del suddetto D.L. n. 29 del 1999 e il comma 2 dell'art. 1 del citato D.L. n. 10 del 2010.

Il testo della lett. a), prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 10 del 2010, era il seguente: « a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'art. 630 comma 1, c.p. e dal decreto del Presidente della Repubblica 9.10.1990, n. 309».

Il testo della lett. a), prima della sostituzione disposta dal citato D.L. n. 29 del 1999, era il seguente: «a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti dall'art. 630 comma 1 c.p. e dalla legge 22.12.1975 n. 685».

⁽²⁾ Lett. così modificata dall'art. 6 L. 11.8.2003, n. 228. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa legge. Il testo della presente lett. precedentemente in vigore era il seguente: « b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584, 600, 601 e 602 c.p.».

⁽³⁾ Vedi la L. 20.6.1952, n. 645, recante sanzioni sulla riorganizzazione del partito fascista.

⁽⁴⁾ Sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio.

⁽⁵⁾ Lett. aggiunta dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 1 D.L. 12.2.2010, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.4.2010, n. 52. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 1.

Il testo della lett. d-bis), prima della conversione in legge del citato D.L. n. 10 del 2010, era il seguente: «d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall'art. 51 comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti dall'art. 416-bis c.p., comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d)».

6. Competenza del tribunale

1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo prima modificato dall'art. 19 L. 26.4.1990 n. 86, poi sostituito dall'art. 166 D.Lgs. 19.2.1998 n. 51 (Gazz. Uff. 20.3.1998 n. 66, S.O.), con effetto dal 2.6.1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 L. 16.6.1998 n. 188 ed infine così modificato dall'art. 47 D.Lgs. 28.8.2000 n. 274 (Gazz. Uff. 6.10.2000 n. 234,

S.O.), entrato in vigore a decorrere dal 2.1.2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1 D.L. 2.4.2001 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 3.5.2001 n. 163, che ha aggiunto le parole «o del giudice di pace». Per la disciplina transitoria vedi gli artt. da 219 a 227 del suddetto decreto n. 51 del 1998. Il presente articolo, prima della modifica introdotta dal suddetto D.Lgs. n. 51/1998, così recitava: «Competenza del tribunale.

1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore.
2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II c.p., esclusi quelli di cui agli artt. 329, 330, comma 1, 331, comma 1, 332, 333, 334 e 335».

7. Competenza del pretore ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 218 D.Lgs. 19.2.1998 n. 51 (Gazz. Uff. 20.3.1998 n. 66, S.O.), con effetto dal 2.6.1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 L. 16.6.1998 n. 188. Per la disciplina transitoria vedi gli artt. da 219 a 227 del suddetto decreto n. 51 del 1998.

SEZIONE III - COMPETENZA PER TERRITORIO ⁽¹⁾

8. Regole generali

1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Vedi l'art. 4 L. 15.12.1990 n. 386, recante nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.

⁽²⁾ Vedi, anche, l'art. 5 D.Lgs. 28.8.2000, n. 274.

Sezioni unite

In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il luogo di consumazione del delitto di cui all'art. 615-ter c.p. coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispo-

sitivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la "parola chiave" o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all'interno del sistema centrale ovvero vi si mantiene

eccedendo i limiti dell'autorizzazione ricevuta (C., Sez. un., 24.4.2015, Confl. comp. in proc. Rocco, *CED* 263020).

La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, co. 1, c.p.p., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente

più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri supplementari indicati dall'art. 9, co. 2 e 3, c.p.p. (C., Sez. un., 16.7.2009, Confl. comp. in proc. Orlandelli, *CED* 244330). Cfr., anche, C., Sez. un., 29.3.2012, Forcelli, *CED* 252612 sub art. 21.

9. Regole suppletive

1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato [c.p.p. 60, 61].
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato [c.p.p. 330] nel registro previsto dall'art. 335.

Sezioni unite

Cfr. le massime *sub* art. 8.

10. Competenza per reati commessi all'estero

1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna [c.p.p. 720] dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.

1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli artt. 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1 ⁽¹⁾.

2. In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-bis la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 ⁽²⁾.

3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli artt. 8 e 9.

⁽¹⁾ Comma inserito, a decorrere dal 17.5.2016, dall'art. 6, comma 3, lett. a), D.L. 16.5.2016 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.7.2016 n. 131; sull'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 4, del medesimo D.L. n. 67/2016.

⁽²⁾ Comma così modificato, a decorrere dal 17.5.2016, dall'art. 6, comma 3, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 16.5.2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.7.2016, n. 131; sull'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 4, del medesimo D.L. n. 67/2016.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.».

11. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato [c.p.p. 60, 61] ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1 L. 2.12.1998 n. 420 (Gazz. Uff. 7.12.1998 n. 286). L'art. 8 della stessa legge ha disposto che il presente articolo si applichi ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

Il testo previgente dell'art. 11 era il seguente: «11. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.

2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ov-

vero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1. 3. Salve le norme sull'astensione e sulla ricsuzione del giudice, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano quando il reato dal quale il magistrato è offeso o danneggiato è commesso in udienza.

Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 15-31.10.1991, n. 390 (Gazz. Uff. 6.11.1991, n. 44 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del terzo comma.

Sezioni unite

La deroga alle regole generali della competenza per territorio nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, si applica anche al magistrato onorario il cui incarico sia connotato dalla stabilità, e cioè dalla continuità riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo, in quanto questa, essendo sufficiente a radicarlo istituzionalmente nel plesso territoriale di riferimento, potrebbe ingenerare il sospetto, stante il rapporto di colleganza e di normale frequentazione tra

magistrati della medesima circoscrizione, di un non imparziale esercizio della giurisdizione dei suoi confronti (C., Sez. un., 15.12.2004, Scabbia e altro, CED 229632).

La speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ha natura funzionale, e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilità, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimento (C., Sez. un., 15.12.2004, Scabbia e altro, CED 229633).

11-bis. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ⁽¹⁾⁽²⁾

1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all'art. 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'art. 11 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Rubrica così modificata dall'art. 20 comma 4 D.L. 18.2.2015 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.4.2015 n. 43.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia.».

⁽²⁾ Articolo aggiunto dall'art. 2 L. 2.12.1998, n. 420 (Gazz. Uff. 7.12.1998, n. 286).

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 20 comma 4 D.L. 18.2.2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.4.2015, n. 43.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'art. 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30.1.1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'art. 11.»

SEZIONE IV - COMPETENZA PER CONNESSIONE

12. Casi di connessione

1. Si ha connessione di procedimenti:

- a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
- b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ⁽¹⁾;
- c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità] ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Lett. così sostituita dall'art. 1 comma 1 D.L. 20.11.1991 n. 367, convertito, con modificazioni, con la L. 20.1.1992 n. 8, per il coordinamento delle indagini nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata. Vedi, anche, gli artt. 6, 7 e 8 D.Lgs. 28.8.2000 n. 274. Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1 L. 1.3.2001 n. 63. L'art. 25 della stessa legge ha stabilito che, ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio, le disposizioni modificatrici del presente articolo si applicano solo per i reati connessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

L'art. 26 della suddetta legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nel comma da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis c.p.p., come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei comma 3, 4, 5 e 6 del previgente art. 500 c.p.p.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 7.1.2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.2.2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25.2.2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'art. 526 c.p.p., come introdotto dall'art. 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.»

⁽²⁾ Lett. così sostituita dall'art. 1 comma 1 D.L. 20.11.1991, n. 367, convertito, con modificazioni, con la L. 20.1.1992, n. 8, per il coordinamento delle indagini nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata. Vedi, anche, gli artt. 6, 7 e 8 D.Lgs. 28.8.2000, n. 274. Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1 L. 1.3.2001, n. 63. L'art. 25 della stessa legge ha stabilito che, ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio, le disposizioni modificatrici del presente articolo si applicano solo per i reati connessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

L'art. 26 della suddetta legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei comma da 2 a 5. 2.

Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis c.p.p., come

rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.
 3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei comma 3, 4, 5 e 6 del previgente art. 500 c.p.p.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 7.1.2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.2.2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25.2.2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'art. 526 c.p.p., come introdotto dall'art. 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.

Sezioni unite

La connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e procedimenti di competenza del giudice militare determina, ex art. 13, co. 2, c.p.p., l'attrazione di questi ultimi nella giurisdizione ordinaria solo se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare; negli altri casi invece le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate e

pertanto, se la connessione concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei militari la giurisdizione ed il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei soli confronti dei concorrenti civili (C., Sez. un., 25.10.2005, Maldera, *CED* 232661). Cfr., anche, C., Sez. un., 16.7.2009, Confl. comp. in proc. Orlandelli, *CED* 244330 sub art. 8.

13. Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale [Cost. 134], è competente per tutti quest'ultima.

2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.

Sezioni unite

Cfr., anche, C., Sez. un., 25.10.2005, Maldera, *CED* 232661, sub art. 12.

14. Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni

1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.

2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

15. Competenza per materia determinata dalla connessione

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 167 D.Lgs. 19.2.1998 n. 51 (Gazz. Uff. 20.3.1998 n. 66, S.O.), con effetto dal 2.6.1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 L. 16.6.1998 n. 188.

Il testo in vigore precedentemente così disponeva: «Competenza per materia determinata dalla connessione. 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale o del pretore, è competente per tutti la corte di assise. 2. Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del tribunale ed altri a quella del pretore, è competente per tutti il tribunale».

Sezioni unite

Le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e gra-

do, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza (C., Sez. un., 28.2.2013, Taricco, *CED* 255345). Cfr., anche, C., Sez. un., 16.7.2009, Confl. comp. in proc. Orlandelli, *CED* 244330 sub art. 8).

16. Competenza per territorio determinata dalla connessione

1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave [c.p.p. 4] e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

2. Nel caso previsto dall'art. 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona [c.p.p. 8], è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.

3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.

Sezioni unite

Cfr., anche, C., Sez. un., 16.7.2009, Confl. comp. in proc. Orlandelli,

CED 244330 sub art. 8 e C., Sez. un., 28.2.2013, Taricco, *CED* 255345, sub art. 15.

CAPO III - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI**17. Riunione di processi**

1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta [c.p.p. 610] quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall'art. 12;

/b) nei casi di reato continuato ⁽¹⁾;

c) nei casi previsti dall'art. 371, comma 2, lettera b) ⁽²⁾.

1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi ⁽³⁾

⁽¹⁾ Lett. soppressa dall'art. 1 comma 2 D.L. 20.11.1991 n. 367, convertito, con modificazioni, con la L. 20.1.1992 n. 8, per il coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. Questa disposizione entra in vigore il 22.11.1991 (art. 16) e si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente a questa data (art. 15).

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 1 L. 1.3.2001, n. 63. L'art. 26 della citata legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei comma da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis c.p.p., come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei comma 3, 4, 5 e 6 del previgente art. 500 c.p.p.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 7.1.2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.2.2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25.2.2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'art. 526 c.p.p., come introdotto dall'art. 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse». Il testo del comma precedentemente in vigore, in cui la lett. b) era stata soppressa dall'art. 1 D.L. 20.11.1991, n. 367, così disponeva: «1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall'art. 12;

b) [nei casi di reato continuato];

- nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;
- nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.
- ⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 168 D.Lgs. 19.2.1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20.3.1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2.6.1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 L. 16.6.1998, n. 188. Vedi, anche, l'art. 9 D.Lgs. 28.8.2000, n. 274.

18. Separazione di processi

1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti:

- a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'art. 422;
- b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione [c.p.p. 3, 41, 47, 71, 344, 479] del procedimento;
- c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento [c.p.p. 486, 487] o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione [c.p.p. 485];
- d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento [c.p.p. 486];
- e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;
- e-bis*) se uno o più imputati dei reati previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione ⁽¹⁾.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Iett. aggiunta dall'art. 1 D.L. 24.11.2000 n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19.1.2001 n. 4. Le disposizioni in essa contenute si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 341 del 2000, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto.

⁽²⁾ Vedi, anche, l'art. 9 D.Lgs. 28.8.2000, n. 274.

19. Provvedimenti sulla riunione e separazione

1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

CAPO IV - PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA

20. Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità competente.

Sezioni unite

Cfr. C., Sez. un., 21.11.1999, Di Dona, *CED* 214694 sub art. 1.

21. Incompetenza

1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 23 comma 2.
2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.
3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.

Sezioni unite

L'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare (C., Sez. un., 29.3.2012, Forcelli, *CED* 252612).

Le questioni di competenza per territorio non possono trovare ingresso

nel procedimento incidentale di rimessione dinanzi alla Corte di cassazione che, in tale sede, è unicamente investita del problema di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per lo spostamento del processo ad altro giudice (C., Sez. un., 28.1.2003, Berlusconi e altri, *CED* 223634).

La circostanza che l'indagato sia (o sia stato) Ministro della Repubblica non fa cambiare natura al concorso nell'associazione per delinquere di stampo mafioso che gli sia stato contestato non già per la sua attività di ministro, bensì per la sua attività di uomo di

partito, occasionalmente divenuto ministro in un momento della storia di quel concorso (C., Sez. un., 27.9.1995, Mannino, *CED* 202902).

L'incompetenza per territorio del giudice che ha disposto una misura cautelare è sindacabile in sede di impugnazione (C., Sez. un., 25.10.1994, De Lorenzo, *CED* 199393).

Posto che l'incompetenza per materia - alla quale è, per molti aspetti assimilabile quella funzionale - deve ritenersi deducibile, sulla base essenzialmente del disposto di cui all'art. 21, co. 1, c.p.p. (nel quale, significativamente, figura il termine "processo" in luogo di quello "giudizio" che figurava nell'omologa disposizione costituita dall'art. 33 del codice abrogato),

anche nella fase precedente al giudizio, nulla rilevando in contrario né la disciplina contenuta nell'art. 22 c.p.p. (che regola soltanto i diversi provvedimenti che il giudice, a seconda delle fasi procedurali in cui egli opera, deve adottare in relazione ad un accertato difetto di competenza), né la prevista possibilità, per il giudice incompetente, ai sensi degli artt. 27 e 291 c.p.p. di adottare misure cautelari provvisoriamente esecutive, ne deriva che nessuna preclusione sussiste alla deducibilità, in sede di ricorso "per saltum" avverso ordinanza impositiva di misura cautelare, della non rilevata incompetenza funzionale del G.I.P. che ha pronunciato la detta ordinanza (C., Sez. un., 20.7.1994, De Lorenzo, *CED* 198218).

22. Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Sezioni unite

È inoppugnabile, salvo che sia abnorme, l'ordinanza con la quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, ai sensi dell'art. 22, co. 1, c.p.p. riconosce la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero (C., Sez. un., 17.7.2014, *CED* 260242).

Nell'ipotesi in cui la misura cautela-

re sia stata disposta dal giudice della convalida ex art. 391, co. 5, c.p.p., e il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice determina l'inefficacia della misura cautelare che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti (C., Sez. un., 25.3.2010, Mones, *CED* 246273).

23. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente ⁽¹⁾.

2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 26.2-11.3.1993 n. 76 (Gazz. Uff. 17.3.1993 n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) la illegittimità dell'art. 23 comma 1, c.p.p., nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo; b) non fondata la questione di legittimità dell'art. 23 comma 1, c.p.p., in riferimento agli artt. 102 comma 1, e 112 Cost.

Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 7-15.3.1996, n. 70 (Gazz. Uff. 20.3.1996, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio; con sentenza 22.3-10.4.2001, n. 104 (Gazz. Uff. 18.4.2001, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 97, comma 1, 101 comma 2, 111 comma 2, Cost.

Corte costituzionale

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art. 23, co. 1, c.p.p., nella parte in cui prevede la **trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero** presso quest'ultimo, quando il **giudice del dibattimento** dichiara con sentenza la propria **incompetenza per territorio** (Corte cost., n. 70/1996).

La dichiarazione della **incompetenza per materia**, sia quando con essa si rilevi una erronea applicazione delle disposizioni preposte al riparto della competenza sia quando invece si riscontri una erronea qualificazione giuridica del fatto, riguarda non soltanto l'individuazione dell'organo chiamato in concreto a esercitare la giurisdizio-

ne, ma anche la sostanza stessa dell'azione penale. Quale che sia dunque la fonte di siffatte valutazioni, risulta lesivo del diritto di difesa il precludere all'imputato, in una situazione così modificata, la possibilità di richiedere rispetto ad essa l'instaurazione di un rito che comporta notevoli benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual'è il giudizio abbreviato. E poiché la trasmissione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, prevista dall'art. 23, co. 1, c.p.p., nel caso in cui il giudice del dibattimento (tribunale, pretore o corte d'assise) dichiara la propria incompetenza per materia, pregiudica appunto tale possibilità, lo stesso articolo - assorbiti gli ulteriori parametri invocati - va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 24 Cost. (Corte cost., n. 76/1993).

24. Decisioni del giudice di appello sulla competenza

1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'art. 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello ⁽¹⁾.

2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile [c.p.p. 593].

⁽¹⁾ La Corte Costituzionale, con sentenza 23.4.- 5.5.1993 n. 214 (Gazz. Uff. 12.5.1993 n. 20 Prima serie speciale), ha dichiarato: l'illegittimità dell'art. 24 comma 1, c.p.p., nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. La stessa Corte, con sentenza 7-15.3.1996 n. 70 (Gazz. Uff. 20.3.1996 n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, in applicazione dell'art. 27 L. 11.3.1953 n. 87, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo; con sentenza 22.3-10.4.2001 n. 104 (Gazz. Uff. 18.4.2001 n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 97 comma 1, 101 comma 2, 111 comma 2, Cost.

Corte costituzionale

Col prevedere che il **giudice di appello**, quando pronuncia l'**annullamento della sentenza impugnata, per incompetenza per materia**, ordini la restituzione degli atti al giudice (del dibattimento) di primo grado competente, l'art. 24, co. 1, c.p.p., preclude all'imputato, per un errore a lui non imputabile, a fronte di un'accusa modificata, la possibilità di richiedere, rispetto ad essa, l'instaurazione di un rito che comporta benefici (soprattut-

to in termini sanzionatori) qual'è il giudizio abbreviato, con conseguente lesione del diritto di difesa. Tale articolo, perciò, assorbiti gli ulteriori parametri invocati, va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che, nell'ipotesi suddetta, **gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero** presso quest'ultimo (Corte cost., n. 214/1993). Cfr., anche, Corte cost., n. 70/1996 *sub* art. 23.

25. Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

1. La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore [c.p.p. 627].

26. Prove acquisite dal giudice incompetente

1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite [c.p.p. 185].
2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili [c.p.p. 191] soltanto nell'udienza preliminare [c.p.p. 416] e per le contestazioni a norma degli artt. 500 e 503.

Sezioni unite

In tema di reati ministeriali, la violazione del divieto, per il Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 6, co. 2, legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, di compiere indagini prima della trasmissione delle proprie richieste, con i relativi atti, al collegio di cui all'art. 7 della citata legge costituzionale non comporta l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., in sede

cautelare, degli elementi acquisiti; e ciò in forza della espressa deroga al principio della inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite prevista dall'art. 26 c.p.p. per il caso in cui tale illegittimità derivi dall'inosservanza delle norme sulla competenza per materia (assimilabile a quella per funzione) e le prove siano ripetibili ed utilizzate soltanto nella fase precedente il giudizio (C., Sez. un., 20.7.1994, De Lorenzo, CED 198216).

27. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321.

Sezioni unite

Le misure cautelari disposte, a norma dell'art. 27 c.p.p., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente (C., Sez. un., 26.9.2001, Zaccardi, CED 219975).

Il termine di venti giorni entro il quale la misura cautelare personale, di-

sposta dal giudice contestualmente o successivamente dichiaratosi incompetente, perde efficacia se il giudice competente non provveda ad emettere provvedimento coercitivo, decorre dalla data dell'ordinanza di trasmissione degli atti da parte del primo e non da quella, eventualmente successiva, di ricezione degli atti stessi da parte del secondo (C., Sez. un., 31.1.2001, Buffoli, CED 218299).

Quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell'art. 27 c.p.p. (C., Sez. un., 14.7.1999, Salzano, CED 214239).

La caducazione automatica della mi-

sura cautelare conseguente a declaratoria di incompetenza si verifica e ha ragion d'essere solo quando, a seguito di tale declaratoria, il giudice che deve emettere il nuovo provvedimento è diverso da quello incompetente (C., Sez. un., 24.1.1996, Fazio, *CED* 204163).

La pronuncia di incompetenza, da parte del giudice dell'impugnazione avverso provvedimenti cautelari determina, al pari della declaratoria di incompetenza del giudice che aveva disposto la misura cautelare, l'inefficacia differita, ex art. 27 c.p.p., della misura cautelare stessa (C., Sez. un., 24.1.1996, Fazio, *CED* 204164).

La circostanza che la formulazione letterale dell'art. 27 c.p.p., in tema di misure cautelari disposte da giudice incompetente, postuli l'identità tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiara, contestualmente o successivamente, la propria incompetenza, non esclude che la disciplina della caducazione automatica della misura cautelare contenuta in detto articolo non si estenda anche alla ipotesi di diversità tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiara l'incompetenza, in quanto il carattere provvisorio della efficacia della misura disposta da giudice incompetente è espressione di un potere eccezionale e, pertanto, non può essere limitato ai casi di identità tra giudice diponente

la misura e giudice che dichiara l'incompetenza (C., Sez. un., 24.1.1996, Fazio, *CED* 204165).

La provvisoria efficacia, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., dell'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa da giudice incompetente, va riconosciuta anche nel caso in cui trattasi di incompetenza funzionale e questa sia dichiarata non dallo stesso giudice ma dalla Corte di Cassazione a seguito di ricorso "per saltum" proposto avverso la suddetta ordinanza; e ciò in quanto è soltanto l'incompetenza, come tale, a giustificare la provvisoria ultrattività del provvedimento impositivo della misura cautelare, quale che sia la fase del procedimento nella quale tale incompetenza sia riconosciuta e dichiarata (C., Sez. un., 20.7.1994, De Lorenzo, *CED* 198217).

Il termine di venti giorni, posto dall'art. 27 c.p.p., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere-dovere del giudice competente ad emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti (C., Sez. un., 18.6.1993, Silvano ed altro, *CED* 194315).

CAPO V - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA

28. Casi di conflitto

1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

- a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;
- b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusa-

no di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.

3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo [c.p.p. 54] fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione [c.p.p. 16] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ In deroga al presente articolo vedi l'art. 3 D.L. 22.2.1999 n. 29, riportato in nota all'art. 5 c.p.p.

Sezioni unite

Il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei "casi analoghi" previsti dall'art. 28 c.p.p. (C., Sez. un., 28.11.2013, Confl. comp. in proc. Seghaier, *CED* 257989).

Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di dimora) già applicata al condannato; in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari (C., Sez. un., 31.3.2011, Confl. comp. in proc. Maïda, *CED* 249480).

La competenza a decidere sulla richiesta di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.), proposta dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, è del giudice per le indagini preliminari che ha la disponibilità del fascicolo processuale (artt. 446, co. 1, 457, co. 1, e 458, co. 1, c.p.p.) e, come tale, è da considerare "giudice procedente" anche dopo la notifica del decreto (C., Sez. un., 17.1.2006, Confl. comp. in proc. Ber-

gamasco, *CED* 232560).

Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (C., Sez. un., 28.6.2005, Confl. comp. in proc. Donati, *CED* 231799).

Non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi

di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (C., Sez. un., 28.6.2005, Confl. comp. in proc. Donati, CED 231800).

Poiché il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, dopo aver disposto il giudizio immediato, rigetti l'istanza di giudizio abbreviato non è sindacabile da parte del giudice del dibattimento, avverso il provvedimento di quest'ultimo che abbia restituito gli atti al giudice per le indagini preliminari ritenendo illegittimo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato è ammissibile il conflitto sollevato dal giudice per le indagini

preliminari (C., Sez. un., 6.12.1991, Confl. comp. in proc. De Stefano, CED 190248).

La prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio, sancita dall'art. 28, co. 2, ult. parte, c.p.p., trova applicazione anche nel caso in cui quest'ultimo provvedimento non sia stato emesso nell'udienza preliminare, ma vale solo per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento e non per quelli non previsti e non consentiti (C., Sez. un., 6.12.1991, Confl. comp. in proc. De Stefano, CED 190249).

29. Cessazione del conflitto

1. I conflitti previsti dall'art. 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 3 D.L. 22.2.1999 n. 29 riprodotto in nota all'art. 5 c.p.p.

30. Proposizione del conflitto

1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.

2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.

Sezioni unite

Cfr. C., Sez. un., 28.11.2013, Confl. comp. in proc. Seghaier, CED 257989, sub art. 28.

31. Comunicazione al giudice in conflitto

1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'art. 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.
2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ In deroga al presente articolo vedi l'art. 3 D.L. 22.2.1999 n. 29, riportato in nota all'art. 5 c.p.p.

32. Risoluzione del conflitto

1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'art. 127 [c.p.p. 611]. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
3. Si applicano le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ In deroga al presente articolo vedi l'art. 3 D.L. 22.2.1999 n. 29, riportato in nota all'art. 5 c.p.p.

Sezioni unite

Cfr. C., Sez. un., 28.11.2013, Confl. comp. in proc. Seghaier, CED 257989, sub art. 28.

CAPO VI - CAPACITÀ E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE ⁽¹⁾

33. Capacità del giudice

1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al

numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Il capo VI è stato interamente così sostituito, con l'aggiunta degli artt. 33-bis, 33-ter e 33-quater, dall'art. 169 D.Lgs. 19.2.1998 n. 51 (Gazz. Uff. 20.3.1998 n. 66, S.O.), con effetto dal 2.6.1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 L. 16.6.1998 n. 188. Il testo del capo VI precedentemente in vigore era il seguente:

«Capo VI

Capacità del giudice

33. Capacità del giudice.

1. Le condizioni di capacità del giudice e il n. dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

⁽²⁾ Il capo VI è stato interamente così sostituito, con l'aggiunta degli artt. 33-bis, 33-ter e 33-quater, dall'art. 169 D.Lgs. 19.2.1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20.3.1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2.6.1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 L. 16.6.1998, n. 188. Il testo del capo VI precedentemente in vigore era il seguente:

«Capo VI

Capacità del giudice

33. Capacità del giudice.

1. Le condizioni di capacità del giudice e il n. dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 14-23.12.1998, n. 419 (Gazz. Uff. 30.12.1998, n. 52 - Prima serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del comma 2, in riferimento all'art. 25, comma 1, Cost.

Corte costituzionale

Non è fondata, in riferimento all'art. 25, co. 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, co. 2, c.p.p., il quale stabilisce che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi alle sezioni degli uffici giudiziari, giacché il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacità del giudice alla cui carenza, in quanto attinente alla stessa titolarità della funzione, il legislatore ha collegato la nullità degli

atti. Ciò non significa che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari sia priva di rilievo e che non vi siano, o che non debbano essere prefigurati, appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi nel caso in cui in concreto la lesione delle garanzie costituzionali discenda direttamente dalla violazione delle regole, la quale tuttavia non può fondare una valutazione di illegittimità costituzionale della norma, trattandosi di situazione patologica insuscettibile di apprezzamento nel giudizio di costituzionalità (Corte cost., n. 419/1998).

Sezioni unite

Un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso da più giudici per le indagini preliminari appartenenti allo stesso ufficio e, quindi, tutti egual-

mente competenti, costituisce non un atto collegiale ma un atto congiunto, processualmente irregolare ma non nullo, stante il principio della tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.). In particolare non è ravvisabile nullità ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. a), c.p.p., giacché il provvedimento stesso conclama che identica è la volontà dei giudici,

sicché il fatto che non possano venire in considerazione le regole per la formazione della volontà nei collegi dimostra che i giudici non sono costituiti in collegio e che l'atto è attribuibile a ciascuno di essi singolarmente considerato (C., Sez. un., 12.2.1993, Alvaro ed altri, CED 193749).

33-bis. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale

1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

- a) delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
- b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli artt. 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
- c) delitti previsti dagli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433-bis, secondo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, n. 2, [c.p. 416, 416-bis, 416-ter, 420, 429, 431, 432, 433, 433-bis, 440, 449, 452] 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies [c.p. 513-bis, 564] [c.p. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies] puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 [c.p. 644] del codice penale (1);
- d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati (2);
- e) delitti previsti dall'art. 1136 del codice della navigazione;
- f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
- g) delitti previsti dagli artt. 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- h) delitti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;
- i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

- i-bis*) delitti previsti dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ⁽³⁾;
- l*) delitto previsto dall'art. 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
- m*) delitto previsto dall'art. 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
- n*) delitto previsto dall'art. 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
- o*) delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
- p*) delitti previsti dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
- q*) delitti previsti dall'art. 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'art. 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'art. 4 ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Lett. così modificata dall'art. 8 comma 2 L. 28.4.2015 n. 58, a decorrere dal 28.5.2015. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «c) delitti previsti dagli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429 comma 2, 431 comma 2, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449 comma 2, 452, comma 1, n. 2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 c.p.».

⁽²⁾ Lett. così sostituita dall'art. 6 D.Lgs. 11.4.2002, n. 61. Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«d) delitti previsti dagli artt. 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in esso indicati».

⁽³⁾ Lett. aggiunta dall'art. 5 L. 19.3.2001, n. 92.

⁽⁴⁾ Art. aggiunto dall'art. 169 D.Lgs. 19.2.1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20.3.1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2.1.2000, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 L. 16.6.1998, n. 188 e dall'art. 3 D.L. 24.5.1999, n. 145. Successivamente il presente articolo è stato modificato dall'art. 13 L. 3.8.1998, n. 269, sostituito dall'art. 10 L. 16.12.1999, n. 479 ed infine così modificato dall'art. 2-bis D.L. 7.4.2000, n. 82, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5.6.2000, n. 144.

Il testo in vigore prima di quest'ultima sostituzione così disponeva: «Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale.

1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

- a) delitti indicati nell'art. 407 comma 2, lett. a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
- b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II c.p., esclusi quelli indicati dagli artt. 329, 331, comma 1, 332, 334 e 335;
- c) delitti previsti dagli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429 comma 2, 431 comma 2, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449 comma 2, 452, comma 1, n. 2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 c.p.;
- d) delitti previsti dagli artt. 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché dalle disposi-

- zioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- e) delitti previsti dall'art. 1136 del codice della navigazione;
- f) delitti previsti dagli artt. 6 e 11 della legge costituzionale 16.1.1989, n. 1;
- g) delitti previsti dagli artt. 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16.3.1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- h) delitti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 14.2.1948, n. 43, ratificato dalla legge 17.4.1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;
- i) delitti previsti dalla legge 20.6.1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
- l) delitto previsto dall'art. 18 della legge 22.5.1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
- m) delitto previsto dall'art. 2 della legge 25.1.1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
- n) delitto previsto dall'art. 29 comma 2, della legge 13.9.1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
- o) delitto previsto dall'art. 12-quinquies comma 1, del decreto-legge 8.6.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
- p) delitti previsti dall'art. 6 comma 3 e 4, del decreto-legge 26.4.1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.6.1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
- q) delitti previsti dall'art. 10 della legge 18.11.1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'art. 33-ter comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'art. 4.»
- Il testo vigente prima della modifica disposta dall'art. 10 L. 16.12.1999, n. 479 era il seguente: «33-bis. Attribuzione del tribunale in composizione collegiale.
1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
- a) delitti indicati nell'art. 407 comma 2, lett. a), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
- b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II c.p., esclusi quelli indicati dagli artt. 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;
- c) delitti previsti dagli artt. 416, 416-ter, 419, 420 comma 3, 426, 428, 429 comma 2, 430, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 434 comma 2, 440, 449 comma 2, 452 comma 1, numeri 1 e 2, 499, 513-bis, 564, 578 comma 1, da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 644, 648-bis e 648-ter;
- d) delitti previsti dagli artt. 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- e) delitti previsti dagli artt. 1135, 1136, 1137, 1138 e 1153 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30.3.1942, n. 327;
- f) delitti previsti dagli artt. 6 e 11 della legge costituzionale 16.1.1989, n. 1;
- g) delitti previsti dagli artt. 216, 223 e 228 della legge 16.3.1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- h) delitti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 14.2.1948, n. 43, in materia di associazioni di carattere militare;
- i) delitti previsti dalla legge 20.6.1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
- l) delitto previsto dall'art. 18 della legge 22.5.1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
- m) delitto previsto dall'art. 2 della legge 25.1.1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
- n) delitto previsto dall'art. 29 comma 2 della legge 13.9.1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
- o) delitto previsto dall'art. 12-quinquies comma 1 della legge 7.8.1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
- p) delitti previsti dall'art. 6 comma 3 e 4 della legge 25.6.1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

q) delitti previsti dall'art. 25 comma 1 della legge 9.7.1990, n. 185 e dall'art. 10 della legge 18.11.1995, n. 496, in materia di armamenti ed armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Per la determinazione della pena si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per circostanze aggravanti.

Sezioni unite

Nel giudizio immediato, l'inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta,

per regola generale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero (C., Sez. un., 26.2.2015, De Costanzo, *CED* 264262).

33-ter. Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica

1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'art. 80 [commi 1, 3 e 4.] del medesimo testo unico ⁽¹⁾.

2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'art. 33-bis o da altre disposizioni di legge ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2-ter D.L. 7.4.2000 n. 82, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5.6.2000 n. 144.

⁽²⁾ Articolo aggiunto dall'art. 169 D.Lgs. 19.2.1998 n. 51 (Gazz. Uff. 20.3.1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2.1.2000, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 L. 16.6.1998, n. 188 e dall'art. 3 D.L. 24.5.1999, n. 145. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 10 L. 16.12.1999, n. 479. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica. 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 33-bis o da altre disposizioni di legge, il tribunale giudica in composizione monocratica».

Sezioni unite

Cfr. C., Sez. un., 26.2.2015, De Costanzo, *CED* 264262, sub art. 33 bis.

33-quater. Effetti della connessione sulla composizione del giudice

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Art. aggiunto dall'art. 169 D.Lgs. 19.2.1998 n. 51 (Gazz. Uff. 20.3.1998 n. 66, S.O.), con effetto dal 2.6.1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 L. 16.6.1998 n. 188.

CAPO VI-BIS - PROVVEDIMENTI SULLA COMPOSIZIONE COLLEGALE O MONOCRATICA DEL TRIBUNALE ⁽¹⁾

33-quinquies. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Il capo VI-bis con gli artt. da 33-quinquies a 33-nonies sono stati aggiunti dall'art. 170 D.Lgs. 19.2.1998 n. 51 (Gazz. Uff. 20.3.1998 n. 66, S.O.), con effetto dal 2.6.1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 L. 16.6.1998 n. 188.

⁽²⁾ Il capo VI-bis con gli artt. da 33-quinquies a 33-nonies sono stati aggiunti dall'art. 170 D.Lgs. 19.2.1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20.3.1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2.6.1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 L. 16.6.1998, n. 188.

Sezioni unite

Cfr. C., Sez. un., 26.2.2015, De Costanzo, *CED* 264262, sub art. 33 bis.

33-sexies. Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare

1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'art. 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552.

2. Si applicano le disposizioni previste dagli artt. 424, commi 2 e 3, 553 e 554 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il capo VI-bis con gli artt. da 33-quinquies a 33-nonies sono stati aggiunti dall'art. 170 D.Lgs. 19.2.1998 n. 51 (Gazz. Uff. 20.3.1998 n. 66, S.O.), con effetto dal 2.6.1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 L. 16.6.1998 n. 188. Successivamente il presente art. 33-sexies è stato così sostituito dall'art. 47 L. 16.12.1999 n. 479. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Inosservanza